

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **11** del **22 Marzo 2016**

ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: TASI 2016: ALIQUOTE

Il giorno **22 Marzo 2016** alle ore **20:55** presso la Residenza Municipale, nell'apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è adunato il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello, risultano presenti all'inizio della seduta n. **15** Consiglieri.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

Sono intervenuti alla presente seduta i seguenti Assessori: **GIAMBI NATALINO, PENSO ROBERTA, FABBRI ROSSELLA, ARMUZZI GABRIELE, GRANDU GIOVANNI.**

Vengono nominati Scrutatori i signori: **MARCONI ALESSANDRO, FIUMI MICHELE, CENCI ANTONINA.**

Per il presente argomento la seduta è **Pubblica** e sono presenti i seguenti Consiglieri:

N.	CONSIGLIERE	PRES	N.	CONSIGLIERE	PRES
01	COFFARI LUCA	PRES.	12	MARCONI ALESSANDRO	PRES.
02	AMADUCCI ROBERTO	PRES.	13	DOMENICONI MONIA	PRES.
03	ZAVATTA CESARE	PRES.	14	SAVELLI PAOLO	PRES.
04	PAPA MARIA PIA	PRES.	15	PETRUCCI DANIELA PAOLA	ASS.
05	BALSAMO FRANCESCO	PRES.	16	MEROLA ADRIANO	PRES.
06	TURCI ELISA	PRES.	17	FIUMI MICHELE	PRES.
07	DELORENZI ENRICO	PRES.	18		
08	MARCHETTI GIANNI	PRES.	19		
09	PAVIRANI MAURIZIO	PRES.	20		
10	CENCI ANTONINA	PRES.	21		
11	BOSI GIANNI	ASS.			

Risultano assenti N° 2 Consiglieri.

Assume la Presidenza **AMADUCCI ROBERTO** .

Partecipa il Segretario Generale **PISACANE ALFONSO** .

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 espressi in calce;

Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ed in particolare l'art. 1, comma 26, ai sensi del quale *"... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ..."*;

Richiamato l'art. 1 delle Legge n. 27 dicembre 2013.n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ed in particolare:

- **il comma 639**, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale *"... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ..."*;
- **il comma 669**, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. b) della 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale *"... Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. ..."*;

- **il comma 672** ai sensi del quale "... In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna ...";
- **il comma 675** ai sensi del quale "... La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#) ...";
- **il comma 676** ai sensi del quale "... L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ...";
- **il comma 677** ai sensi del quale "... Il comune (...) può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile Per il 2014 e per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille ...";
- **il comma 678**, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. c) della 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale "... Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento ...";
- **il comma 681**, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. d) della 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale "... Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ...";

- **il comma 682** ai sensi del quale *"... Con regolamento da adottare ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il comune determina, per quanto riguarda la TASI:*

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta ...";

- **il comma 683** ai sensi del quale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione *"... Il consiglio comunale deve approvare (...) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del [comma 682](#) e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili ...";*

- **il comma 703** ai sensi del quale *"... L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU ...";*

Richiamati altresì,

- l'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/2014, a mente del quale *"...Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'[articolo 7, comma 1, lettere b\), c\), d\), e\), f\), ed i\) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#); ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#) e successive modificazioni...";*
- l'art. 9 – bis del Decreto Legge n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014 che da un lato, al comma 1, ha integrato l'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, disponendo che *"... A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti*

all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. ...", mentre dall'altro, al successivo comma 2, ha statuito che "... Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi ...";

Dato atto che le risorse provenienti dalla TASI, stimate per effetto delle aliquote di cui al presente atto, al lordo del potenziale gettito di difficile e dubbia esigibilità ed altresì dell'importo relativo all'abitazione principale e relative pertinenze ammesse, pari ad € 2.165.000,00 garantiscono la copertura del 21,40% dei costi complessivi dei seguenti servizi indivisibili, pari ad € 10.114.935,46 come desunti dallo schema del Bilancio di previsione 2016:

SERVIZIO	COSTO	TASSO DI COPERTURA
Polizia Municipale	€ 5.279.289,63	52%
Illuminazione pubblica	€ 1.776.687,12	18%
Manutenzione strade	€ 1.353.607,99	13%
Manutenzione verde	€ 1.180.154,27	12%
Anagrafe	€ 525.196,45	5%
COSTO COMPLESSIVO	€ 10.114.935,46	

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";*

Visto l'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Interno e ss.mm.ii. del 28 ottobre 2015 che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2016 per gli enti locali;

Considerato conseguentemente necessario recepire, tra le altre, le modifiche normative intervenute per l'applicazione della TASI, con particolare riferimento a:

- sospensione degli aumenti di tributi e addizionali per il 2016;

- esclusione dal presupposto impositivo dell'abitazione principale;
- definizione puntuale dell'aliquota per i c.d. beni merce;

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Tanto premesso e considerato;

Sentita la relazione dell'Assessore Fabbri che illustra congiuntamente le seguenti proposte di delibera:

1. Indirizzi per l'affidamento della gestione e la definizione delle scadenze di versamento della TARI 2016;
2. IMU 2016: Aliquote;
3. TASI 2016: Aliquote;

Sentiti gli interventi dei seguenti consiglieri relativamente alle proposte di delibera sopra riportate: Fiumi, Delorenzi, Marconi, Savelli, le precisazioni tecniche del Dirigente Settore Finanze dott. William Casanova e del Responsabile Servizio Tributi dott. Alessandro Stella, nonché la replica dell'Assessore Fabbri;

Sentite le dichiarazioni di voto dei seguenti consiglieri relativamente alle proposte di delibera soprarichiamate: Savelli, Zavatta, Fiumi;

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 15; Votanti n. 13; Voti favorevoli n. 10; Voti contrari n. 3 (Domeniconi, Savelli, Merola); N. 2 astenuti (Fiumi, Marconi);

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, in conformità alla previsione di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), le seguenti aliquote **TASI 2016**:

a) 2,2 per mille per l'abitazione principale, e relative pertinenze ammesse, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, richiamandosi per la definizione l'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla

Legge n. 214/2011, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge o regolamento IMU all'abitazione principale;

b) 2,4 per mille per le unità immobiliari iscritte in catasto nelle categorie A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5 e D, diverse dai fabbricati strumentali all'agricoltura di cui all'art. 1, comma 678, della Legge di Stabilità 2014;

c) 2,4 per mille per le unità immobiliari iscritte in catasto nella categorie C/2, C/6 e C/7, diverse dai fabbricati strumentali all'agricoltura di cui all'art. 1, comma 678, della Legge di Stabilità 2014 e non qualificabili come pertinenze di un'abitazione;

d) 2,4 per mille per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, iscritti in catasto nelle categorie A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5, D;

e) 2,4 per mille per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, iscritti in catasto nella categorie C/2, C/6 e C/7 e non qualificabili come pertinenze di un'abitazione;

f) di prevedere che, nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) la TASI è dovuta dall'occupante nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per le unità immobiliari, mentre la restante parte è a carico del possessore;

2. Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) del punto 1;

3. di dare atto che le aliquote così come determinate comportano, al lordo del potenziale gettito di difficile e dubbia esigibilità, ed altresì dell'importo relativo all'abitazione principale e relative pertinenze ammesse, un gettito stimato pari ad € 2.165.000,00 e garantiscono la copertura del 21,40% dei costi complessivi dei seguenti servizi indivisibili, pari ad € 10.114.935,46 come desunti dallo schema del Bilancio di previsione 2016 :

SERVIZIO	COSTO	TASSO DI COPERTURA
Polizia Municipale	€ 5.279.289,63	52%
Illuminazione pubblica	€ 1.776.687,12	18%
Manutenzione strade	€ 1.353.607,99	13%
Manutenzione verde	€ 1.180.154,27	12%

Anagrafe	€ 525.196,45	5%
COSTO COMPLESSIVO	€ 10.114.935,46	

4. di dare quindi atto che le aliquote TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) hanno effetto dal 1° gennaio 2016;
5. di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

ed inoltre, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativa la disciplina delle aliquote;

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 15; Votanti n. 13; Voti favorevoli n. 10; Voti contrari n. 3 (Domeniconi, Savelli, Merola); N. 2 astenuti (Fiumi, Marconi);

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs n. 267/18.08.2000.

Parere in merito alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

F.to Il Dirigente Settore Finanze: F.to *Dott. William Casanova*

8.3.2016

Parere in merito alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

F.to Il Dirigente Settore Finanze: F.to *Dott. William Casanova*

8.3.2016

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

Il Presidente
AMADUCCI ROBERTO

Il Segretario Generale
PISACANE ALFONSO